



MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 13

Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri

All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «il deposito e' avvenuto» sono aggiunte le seguenti: «, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso».

Versione in vigore dal 8 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Legge 24 luglio 2023, n. 102
Capo	II — Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-della-proprieta-industriale-di-cui-al-decreto/art-13-estensione-dell-utilizzo-dei-servizi-digitali-disponibili-presso>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it